

CONTRATTO

REP. N. 405/2020

AG17641 BIVONA - Appalto per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza strada di collegamento tra

Bivona e Palazzo Adriano"

Codice ReNDiS 19IRD58/G1

Appalto Lavori

CUP J79D16001790001 - CIG 8137251FF0

Il giorno dodici del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la

sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus

n. 116/2014 e n. 164/2014, io sottoscritto, dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile

1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012,

firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di

Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fce275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non

revocata, procedo alla stipula del presente contratto, sottoscritto - con firma digitale a distanza -

dall'Appaltatore e - in presenza - dal Rappresentante Legale dell'Amministrazione, come di seguito specificati:

- da una parte: Il Soggetto Attuatore nella persona del dott. Maurizio Croce, nato a Messina (ME) il 02.11.1971,

C.F. CRCMRZ71S02F158G, Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo,

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, domiciliato per

la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio

Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di

serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito

Committente);

- dall'altra il CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L. con sede in Favara (AG), viale Aldo Moro, n° 81,

c.a.p. 92026, cod. fiscale/partita IVA n° 02954820847 (consorziata designata per l'esecuzione dei lavori ICPA



SRL, con sede legale in Porto Empedocle (AG), via del Mandarino snc, cap. 92014, C.F./P. Iva n. 02862930845)

nella persona del sig. Fallea Salvatore nato ad Agrigento il 03/10/1981 C.F. FLLSVT81R03A089K e residente a

Favara (AG) in Via Luigi Pulci n. 3, , C.I. AT2988696 rilasciata dal Comune di Favara (AG), in corso di validità, che

interviene nella qualità di Legale Rappresentante; firma digitale intestata a Fallea Salvatore rilasciata dalla

Aruba Pec S.p.a., numero di serie 7420009200113379 valida fino al 07/10/2022 e non revocata (nel seguito

Appaltatore).

Dell'identità personale dei contraenti e dei loro poteri di rappresentanza io, Ufficiale rogante, sono certo per

conoscenza diretta del Committente e per aver riscontrato i dati con i relativi documenti identificativi per

quanto riguarda il Soggetto incaricato; pertanto, procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica

amministrativa.

PREMESSO CHE:

- il progetto identificato **AG Bivona** con il codice **ReNDiS 19IRD58/G1** – "*Lavori di messa in sicurezza*

strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano" - è tra quelli individuati dalla Delibera di

Giunta Regionale n. 301/2016, concernente "FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione

Siciliana", per un importo complessivo di € 2.430.000,00;

- con Decreto Commissariale n. 732 del 23/10/2017 è stato confermato quale Responsabile Unico del

Procedimento dell'intervento **AG_17641_Bivona**, il geom. Giacomo Marretta, dipendente in servizio

presso il Comune di Bivona (AG);

- con Decreto Commissariale n. 1329 del 27/09/2019 è stata disposta l'approvazione amministrativa del

progetto esecutivo e del relativo quadro economico dell'intervento **AG_17641_Bivona** "*Lavori di messa*

in sicurezza strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano" – Importo: 2.430.000,00 - Codice

ReNDiS 19IRD58/G1, provvedendo al contempo al finanziamento di € 2.430.000,00;

- con Decreto a contrarre n. 1854 del 11/12/2019:

- si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento **AG_17641_Bivona** – Appalto per

l'affidamento di "*Lavori di messa in sicurezza strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano*"



- Codice Caronte SI_1_17640 - Codice ReNDIS 19IRD58/G1 - CUP J79D16001790001" è stato

approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP del 20/09/2019 e finanziato ed

approvato in linea amministrativa con il Decreto Commissariale n. 1329 del 27/09/2019, per un

importo complessivo di € 2.430.000,00, di cui € 2.831.878,88 per lavori (€ 1.704.129,72 importo

dei lavori a base d'asta ed € 7.146,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e €

718.723,83 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- è stata autorizzata la gara d'appalto, in unico lotto, per l'affidamento del contratto, a misura

relativo alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, da espletarsi con procedura aperta come

definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art.95 del

Codice, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice;

- sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di

presentazione dell'offerta, avvisi);

- si è proceduto alla rettifica del bando di gara, relativa all'inversione procedimentale di cui all'art. 133,

comma 8 del Codice, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con

la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, avente valore esclusivamente in ordine alle modalità,

ovvero, all'ordine consequenziale di svolgimento delle operazioni di gara previste ai punti 18 e 19 del

bando di gara;

- con Decreto Commissariale n. 1459 del 17/08/2020, tra l'altro:

si è approvata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la

proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti AG_17641_Bivona - Appalto

per l'affidamento di "Lavori di messa in sicurezza strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano" -

Codice Caronte SI_1_17641 - Codice ReNDIS 19IRD58/G1 - CUP J79D16001790001 - CIG 8137251FFD

all'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L (consorzata designata per

l'esecuzione dei lavori ICPA S.R.L.), con sede in Favara (AG), viale Aldo Moro, n° 81, c.a.p. 92026, partita



IVA n° 02954820847 – PEC: santachiaraarl@arubapec.it – che ha offerto il ribasso economico del 26,1122% (ventisei/1122%).

Si sono approvati inoltre i verbali di gara dal n. 1 al n. 2, relativi alle sedute tenutesi dal 23.03.2020 al 27.03.2020, nonché la graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti AG_17641_Bivona – Appalto per l'affidamento di "Lavori di messa in sicurezza strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano" - Codice Caronte SI_1_17641 - Codice

ReNDIS 19IRD58/G1 - CUP J79D16001790001 – CIG 8137251FF0 all'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L (consorzio designata per l'esecuzione dei lavori ICPA S.R.L.), con sede in Favara (AG), viale Aldo Moro, n° 81, c.a.p. 92026, partita IVA n° 02954820847 – PEC: santachiaraarl@arubapec.it.

In ragione del ribasso economico del 26,1122% (ventisei/1122%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.266.290,41 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.259.143,96 per lavori ed € 7.146,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- l'Appaltatore ha approvato il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;

- l'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- a seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che in capo alla ditta aggiudicataria CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L. non sussistono le cause di decadenza,

poiché il committente così come previsto dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia, in data 16/04/2020 ha consultato la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa,



finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, il presente contratto viene sottoscritto nelle more di acquisire l'esito della richiesta d'iscrizione nella white list della Prefettura di Agrigento in capo alla CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L. e, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del positivo esito della procedura di iscrizione dell'impresa nella white list tenuta dalla Prefettura di Agrigento.

È stato, altresì, accertato che in capo alla ditta ICPA S.R.L. (consorzata designata per l'esecuzione dei lavori) non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta l'iscrizione in data 29/10/2019 e confermata iscrizione fino al 28/10/2020 nella white list della Prefettura di Agrigento, ai sensi dell'art. 1, commi da 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013.

con Decreto Commissariale n. 1483 del 27/08/2020, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto, è stato nominato il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Amato;

con quietanza n. 151 del 29/09/2020 il CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L. ha provveduto a pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di euro 245,00;

con quietanza n. 150 del 29/09/2020 il CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L. ha provveduto a rimborsare le spese di pubblicità di gara per un importo di € 2.948,25;

con Mod. F/23 del 25/09/2020 il CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L. ha versato l'importo di € 368,00 (pari a n. 23 marche da bollo da € 16,00 ciascuna) a titolo di imposta di bollo sugli allegati obbligatori al contratto;

si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati



Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 8137251FF0;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J79D16001790001.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 1.266.290,41 (diconsi euro unmilione duecentosessantaseimiladuecentonovanta/41) di cui:

a) euro € 1.259.143,96 per lavori veri e propri;

b) euro € 7.146,45 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore), si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle



norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale nonché le relazioni dell'offerta migliorativa.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Favara (AG), viale Aldo Moro, n° 81, c.a.p. 92026, partita IVA n° 02954820847, presso la sede dell'impresa **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L.**

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore il sig. **Fallea Salvatore** nato ad Agrigento il 03/10/1981 C.F. **FLLSVT81R03A089K** e residente a Favara (AG) in Via Luigi Pulci n. 3, , C.I. **AT2988696** rilasciata dal Comune di Favara (AG), in corso di validità, in qualità di Legale Rappresentante, autorizzato



ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente ai seguenti

codici IBAN:

• IBAN IT3510577282930CC0550056393 – Istituto bancario BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P. –

agenzia di Favara, soggetto autorizzato ad operare sul conto Fallea Salvatore, ovvero su altro conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti

autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale,

in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 557 (cinquecentocinquantesette)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo l'offerta

temporale e quanto normato dal Capo III del Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 7 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali

previste all'art. 18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto, pari allo 0.5 per mille dell'importo

contrattuale.



ARTICOLO 8 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dagli artt.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui

comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi

od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

i) adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali), di cui la quota

di incidenza sul totale delle spese generali indicata dall'Impresa in sede di gara e ritenuta congrua

ammonta ad € 25.700,00 (euro venticinquemilasettecento/00).

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da



esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 10 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. L'importo della manodopera previsto nel bando di gara sul quale viene applicato il ribasso d'asta è comunque inteso quale importo massimo, significando che il previsto conguaglio avrà effetto solo in diminuzione.

7. In sede di redazione dell'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori si procederà al relativo conguaglio.



CONSORZIO STABILE SANTA
CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
Viale Aldo Moro 81
92026 FAVARA (AG)
P.IVA : 02954820647

recuperando l'importo che scaturisce dall'applicazione del ribasso contrattuale all'eventuale differenza tra l'eventuale differenza tra l'importo preventivato e importo a consuntivo della manodopera.

8. Ai fini del monitoraggio della spesa resta esplicito obbligo dell'impresa, in fase di emissione di ogni S.A.L., di comunicare l'importo complessivo della manodopera sino alla data dei lavori che si contabilizzano, significando che in caso di discostamenti superiori al 20% si procederà a congruagli in corso d'opera.

ARTICOLO 11 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, del Codice dei contratti.

3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 172 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti all'Appaltatore è dovuta una somma a titolo di anticipazione pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, da erogare all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, attestato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è determinato decurtando dall'importo lordo dei Sal quota



parte dell'anticipazione, calcolata applicando alla stessa la percentuale dei Sal emessi rispetto all'importo contrattuale. In ogni caso l'anticipazione è interamente recuperata all'emissione dell'ultimo Sal.

3. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, 2° capoverso del Codice dei contratti e dell'importo delle rate dei Sal precedenti, così come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, comma 5, 1° capoverso del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. In deroga al comma 3, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a giorni 45 (quarantacinque) per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

6. La rata di saldo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei lavori appaltati.

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza pari a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ultimazione dei



lavori.

9. In ogni caso, se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), esso è subordinato alla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

10. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4, del presente contratto;

b) ogni fattura elettronica deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 2 del presente contratto;

c) devono comunque osservarsi le disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 14 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di



risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 16 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di giorni 15 (quindici), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei



lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma

1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori

tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza

mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver

prodotta falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente, da effettuarsi

mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, PEC). In caso

di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo art.

22 del presente contratto, salva comunque la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno

subito.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al

comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore,

formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima



delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- c) che i maggiori oneri siano richiesti dall'impresa per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Palermo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.



4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito in data 29/07/2020 al prot.n.6541 apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 22563157 richiesto in data 17/06/2020 per il CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.AR.L. ed in data 14/09/2020 al prot.n. 7783 apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 22447942 richiesto in data 31/08/2020 per la ditta ICPA S.R.L.

ARTICOLO 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del CSA.

ARTICOLO 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

A seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che in capo alla ditta aggiudicataria CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L. non sussistono le cause di decadenza, poiché il committente così come previsto dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia, in data 16/04/2020 ha consultato la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, il presente contratto viene sottoscritto nelle more di acquisire l'esito della richiesta d'iscrizione nella white list della Prefettura di Agrigento in capo alla CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A R.L. e, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del positivo esito della procedura di iscrizione dell'impresa nella white list tenuta dalla Prefettura di Agrigento.

È stato, altresì, accertato che in capo alla ditta ICPA S.R.L. (consorzata designata per l'esecuzione dei lavori) non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta l'iscrizione in data 29/10/2019 e confermata



	iscrizione fino al 28/10/2020 nella white list della Prefettura di Agrigento, ai sensi dell'art. 1, commi dal	
	52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013.	
	Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il	
	Commissario di Governo recederà dal contratto.	
	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare	
	con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli	
	articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	ARTICOLO 21 Subappalto	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che	
	l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle	
	condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.	
	3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti,	
	nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.	
	4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.	
	ARTICOLO 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,	
	l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente	
	autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria numero	
	003772 in data 29/09/2020 rilasciata dalla società ABC Asigurari Reasigurari S.A., per l'importo	
	garantito di € 163.225,00, ridotto per le certificazioni di qualità ex art. 93 del D.L.vo n. 50/2016.	
	2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite	
	massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata	
	automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	



CONSORZIO STABILE SANTA
 CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
 Viale Aldo Moro, 81
 92026 FAVARA (AG)
 IVV : 0295482087

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro € 1.266.291,00 (diconsi euro

unmilione duecentosessantaseimiladuecentonovantuno/00);

b) per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro 2.000.000,00 (diconsi euro

unmilione cinquecentomila/00);

con polizza numero 10026990000124 in data 07/10/2020 rilasciata dalla società Bene Assicurazioni

S.p.A., Agenzia di emissione di Agrigento, Cod.100269, come da Capitolato speciale d'appalto.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 24 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara e la Dichiarazione di subappalto;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza;



e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

g) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

h) l'offerta economica;

2. i documenti elencati al precedente comma 1, lettera b), c) e) ed h) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

ARTICOLO 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

ARTICOLO 26 Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

ARTICOLO 27 Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in



relazione ad eventuali azioni, pretese e riverse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 28 Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore e/o del soggetto da questo incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Soggetto Attuatore stesso.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni



	oggetto del presente Contratto.	
	ARTICOLO 30 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01	
	L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.	
	L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.	
	ARTICOLO 31 Responsabile del contratto	
	Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott. Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.	
	Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.	
	L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto la signor Fallea Salvatore.	
	Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.	
	Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	

	Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:	
	2: Oggetto del Contratto	
	3: Ammontare del contratto	
	6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	



7:	Penale per i ritardi	
8:	Sospensioni e riprese dei lavori	
9:	Oneri a carico dell'appaltatore	
10:	Contabilità dei lavori	
11:	Invariabilità del corrispettivo	
12:	Variazioni al progetto e al corrispettivo	
13:	Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
14:	Ritardo nei pagamenti	
15:	Regolare esecuzione e collaudo.	
16:	Risoluzione del contratto	
17:	Controversie	
18:	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
19:	Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
20:	Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
21:	Subappalto	
22:	Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
23:	Obblighi assicurativi	
24:	Documenti che fanno parte del contratto	
25:	Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
26:	Recesso	
27:	Clausola di Manleva	
28:	Auditing	
29:	Proprietà dei documenti	
30:	Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/01	
31:	Responsabile del contratto	



32: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da 23 facciate intere e n. 8 righe della facciata n. 24, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione.

Per L'Affidataria

Il Soggetto Attuatore

sig. Salvatore Fallea

dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)

**CONSORZIO STABILE SANTA
CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**
Viale Aldo Moro, 81
92026 FAVARA (AG)
P.IVA + 0295492-0847

L'Ufficiale Rogante

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)



Palermo, li 12 ottobre 2020

